

LEGGE REGIONALE
15 febbraio 2010, n. 6

Interventi in materia di usura e di sovraindebitamento.
(GU n. 47 del 27-11-2010)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 2 del 17 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Oggetto della legge

1. La regione Liguria, al fine di consentire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali, promuove misure di sostegno per prevenire e combattere i fenomeni dell'usura e del sovraindebitamento, intervenendo anche nell'ambito delle attivita' previste all'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

Contributi a favore dei fondi costituiti
dai Confidi per la prevenzione del fenomeno dell'usura

1. La regione integra con un proprio contributo i fondi speciali antiusura costituiti dai Confidi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 108/1996 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I Confidi interessati presentano domanda di contributo alla regione Liguria entro il 31 marzo di ogni anno, secondo le modalita' stabilite con deliberazione della giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La domanda deve comunque contenere l'impegno all'utilizzazione del contributo esclusivamente per il rilascio delle garanzie previste dall'art. 15, comma 2, lettera a), della legge n. 108/1996 e alla restituzione del contributo che entro ventiquattro mesi non sia stato impegnato per la concessione delle garanzie di cui sopra.

4. Il contributo e' concesso con decreto dirigenziale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, ripartendo la disponibilita' finanziaria tra i Confidi aventi diritto in proporzione all'entita' originaria del fondo.

5. Contestualmente alla concessione del contributo si provvede all'anticipazione del 50 per cento dell'importo concesso. Il restante 50 per cento viene erogato dopo la comunicazione del legale rappresentante del Confidi di aver impegnato almeno il 40 per cento del contributo concesso.

6. La ripartizione del contributo per gli anni successivi e' effettuata tenuto conto delle garanzie prestate e delle risorse

complessive ancora disponibili risultanti dalla rendicontazione del fondo di cui al comma 7.

7. Entro il 31 marzo di ogni anno, i Confidi beneficiari hanno l'obbligo di presentare alla giunta regionale, pena la revoca del contributo, il rendiconto circa la effettuata prestazione di garanzia su operazioni di credito, utilizzando lo schema di rendicontazione approvato dalla giunta regionale e allegando la documentazione stabilita.

Art. 3

Fondo regionale

1. La regione istituisce il Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarieta' alle vittime del reato di usura.

2. La gestione del Fondo e' curata dalla struttura regionale competente in materia di bilancio.

3. Il Fondo regionale e' ripartito in due quote. La prima quota e' destinata a finanziare misure a sostegno delle vittime del reato di usura a titolo di indennizzo dei danni subiti a causa ed in conseguenza del reato. La seconda quota e' destinata a finanziare i seguenti settori di intervento:

a) interventi integrativi, ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 2, a favore dei consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati «Confidi», operanti sul territorio regionale e che abbiano costituito i fondi speciali anti-usura disciplinati dall'art. 15, comma 2, lettera a), della legge n. 108/1996 e successive modificazioni e integrazioni e delle associazioni e fondazioni, operanti sul territorio regionale e iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 15, comma 4, della medesima legge;

b) ulteriori iniziative finalizzate all'accesso al credito, nell'ambito delle finalita' di cui alla legge n. 108/1996 e successive modificazioni e integrazioni, attraverso l'erogazione di contributi a favore di enti locali, anche in forma associata.

Art. 4

Finanziamento degli interventi

1. In riferimento all'art. 3, comma 3, la regione Liguria corrisponde una somma, a titolo di indennizzo dei danni subiti, alle persone offese del reato di usura nel relativo procedimento penale.

2. In riferimento all'art. 3, comma 4, la regione Liguria finanzia i seguenti interventi:

a) attivita' di prestazione di garanzia a copertura della parte del finanziamento non garantita a norma dell'art. 15, comma 2, lettera a), della legge n. 108/1996 e successive modificazioni e integrazioni;

b) attivita' di prestazione di garanzia a copertura della parte del finanziamento non garantita a norma dell'art. 15, comma 6, della legge n. 108/1996;

c) attivita' svolte da enti locali, anche in forma associata, che sostengono la costituzione e l'incremento con proprie risorse di fondi di garanzia antiusura, al fine di promuovere la costituzione di una rete di supporto a favore delle piccole e medie imprese con difficoltata' di accesso al credito.

3. Gli enti destinatari hanno l'obbligo di devolvere le somme ricevute a favore dei soggetti e per le specifiche finalita' indicate.

Art. 5

Ripartizione del Fondo

1. La percentuale delle due quote del Fondo regionale di cui all'art. 3 e' determinata ogni tre anni con delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio.

2. La seconda quota del Fondo regionale, in sede di prima applicazione della presente legge, e' ripartita tra gli enti ammessi al contributo ai sensi dell'art. 3, comma 4. A decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge e' ripartita in proporzione alle somme utilizzate nell'anno precedente.

Art. 6

Osservatorio regionale sui fenomeni dell'usura e del sovraindebitamento e sull'accesso al credito

1. Entro, sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito l'osservatorio regionale sui fenomeni dell'usura e del sovraindebitamento e sull'accesso al credito, quale organo di consulenza della giunta regionale per le attivita' di cui alla presente legge.

2. All'osservatorio sono inoltre attribuiti i seguenti compiti:

a) promuovere, anche in collaborazione con gli enti locali, campagne di sensibilizzazione e informazione sul territorio regionale riguardo le problematiche dell'usura e del sovraindebitamento, nonche' sostenere attivita' di educazione all'uso corretto del denaro, soprattutto in ambito scolastico, anche usufruendo di uno spazio sul sito internet della regione, finalizzate essenzialmente alla prevenzione del fenomeno;

b) raccogliere dati costantemente aggiornati in ordine all'entita' del fenomeno dell'usura in Liguria e alle categorie particolarmente a rischio;

c) individuare nuovi ambiti e modalita' di intervento rispetto alle azioni poste in essere dalla regione per contrastare il fenomeno.

3. L'osservatorio e' composto da:

a) l'assessore regionale competente in materia di politiche sociali, con funzioni di presidente;

b) due consiglieri regionali;

c) due esperti nell'attivita' di contrasto al fenomeno dell'usura, designati dalla giunta regionale;

d) un esperto designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale e operanti nel territorio della regione, inserite nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e successive modifiche ed integrazioni;

e) tre funzionari regionali rispettivamente appartenenti ai settori commercio e attivita' produttive; politiche sociali; sicurezza;

f) due rappresentanti degli enti locali designati rispettivamente da ANCI e URPL;

g) un rappresentante designato dalla Regione ecclesiastica ligure;

h) un rappresentante della Camera di commercio, uno della Confartigianato e uno della CNA (Confederazione nazionale artigiano).

4. L'osservatorio promuove periodiche riunioni alle quali sono invitati a partecipare, in relazione agli argomenti trattati, i rappresentanti delle istituzioni, dei Confidi, delle fondazioni, delle associazioni e delle categorie economiche e sociali interessate.

5. L'osservatorio mette a disposizione dei Minipool antiracket, costituiti dal Ministero dell'interno presso le prefetture in Liguria, i dati e le informazioni raccolte.

6. L'osservatorio presenta alla giunta, per l'approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, segnalando possibili nuove linee di intervento. Sulla relazione il presidente della giunta svolge apposita comunicazione all'assemblea legislativa.

7. La relazione annuale dell'osservatorio viene trasmessa dal presidente della giunta ai prefetti in Liguria.

8. La partecipazione alle riunioni dell'osservatorio, a qualsiasi titolo effettuata, non comporta alcun compenso.

Art. 7

Convenzioni

1. Per favorire il conseguimento delle finalita' della presente legge, la giunta regionale puo' promuovere la stipula di specifiche convenzioni con gli istituti bancari.

Art. 8

Norme di attuazione

1. Al fine dell'erogazione delle misure di sostegno previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, la giunta determina i criteri, i tempi, le modalita' di attuazione degli interventi previsti e le misure di controllo della corretta utilizzazione dei finanziamenti.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio - area X «Persona, famiglia, associazioni» - alle seguenti Unità previsionali di base dello Stato di previsione della spesa:

10.101 «Fondo per le politiche sociali»;

10.201 «Fondo per le politiche sociali».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 10

Norme finali

1. Le attivita' di cui alla presente legge rientrano nel sistema dei servizi di protezione sociale di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari).

2. Il comma 4 dell'art. 42 della legge regionale n. 12/2006 e' soppresso.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 15 febbraio 2010

BURLANDO